



*Comune di Acquaviva Collecroce*  
*Provincia di Campobasso*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 10	<b>CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF 2021</b>
Data 31.08.2021	

L'anno **duemilaventuno** addi **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **17.30** in modalità a distanza giusto decreto sindacale n. 7 del 27/10/2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta **ORDINARIA** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TROLIO FRANCESCO	Presente	7 - MILETTI STEFANO	Presente
2 - MADDALONI ANTONIETTA	Presente	8 - PIACCIA ANGELA	Presente
3 - VETTA ENRICA ANTONELLA	Assente	9 - GRANDE CANDIDA	Assente
4 - VETTA OSCAR	Presente	10 - NERI MICHELE	Assente
5 - PAPICCIO LUCA	Assente	11 - SPADANUDA FABIO GIUSTINO	Assente
6 - TAMBURRO SIMONA	Presente		

Totale presenti **6**

Totale assenti **5**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Simona CASOLINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FRANCESCO TROLIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

I Consiglieri Comunali erano presenti presso la sede dell'Amministrazione, collegati in videoconferenza con il Segretario Comunale dott.ssa Simona CASOLINO. L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata dal Segretario Comunale, compresa la votazione secondo le modalità indicate dal decreto Sindacale N. 7/2020;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale numero 15 del 30 marzo 2007 è stato approvato il regolamento istitutivo della addizionale Comunale all'IRPEF;

con delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 30 marzo 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF è stata rideterminata nella misura dello 0,20%;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2017 con cui l'aliquota in questione è stata confermata anche per l'anno 2017;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30.03.2007, nella misura dello 0,20%;

DATO ATTO che il gettito previsto per il tributo in questione con l'applicazione dell'aliquota dello 0,20 % è di €8.000,00;

VISTO l'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale al bilancio di previsione devono essere allegati le deliberazioni con cui sono determinate le aliquote dei tributi locali;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegano al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- f) il D.L. 34/2020 cosiddetto (decreto), pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono*

*approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";*

Visto il D.M. del 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. n. 244 del 02 Ottobre 2020, che differisce ulteriormente al 31 Ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visti:

- Lo Statuto Comunale
- il D. Lgs n. 267/2000
- il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs.vo 28 settembre 1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Con Voti: **FAVOREVOLI UNANIMI**

DELIBERA

- Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo;
- Di confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella stessa misura dello 0,20%, già stabilita per l'anno 2007 con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2007;
- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs.vo 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
- *L'art. 106, comma 3 bis, in particolare, dispone che, limitatamente all'anno 2020, vale il termine del 16 novembre (in luogo di quello ordinario del 28 ottobre) per la pubblicazione sul sito del MEF (Dipartimento delle Finanze) delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai fini dell'efficacia di tali atti.*
- Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;

**Di procedere**, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito: **FAVOREVOLI UNANIMI**

a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to FRANCESCO TROLIO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Simona CASOLINO**

---

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
Dalla residenza comunale, lì 09.09.2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Carmelina D'AGNILLO

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 31.08.2021:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000);  
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000);  
Dalla residenza comunale, lì 09.09.2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Carmelina D'AGNILLO

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì, 09.09.2021

**IL FUNZIONARIO DEL SINDACO**

---